



Patrizio D'Angiolella
NOTAIO

REPERTORIO N. 10288

RACCOLTA N. 6766

**TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
IN FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno diciotto giugno duemilaventisei (18.06.2026).

In Aversa (CE) alla Via Alfredo Nobel n. 265, presso la sede dell'Associazione "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE COMUNION ENERGETICA", perché espressamente richiestomi

Avanti a me dottor **Patrizio D'Angiolella**, Notaio in Aversa (CE), con studio ivi alla Via Alfredo Nobel n. 246, iscritto al Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, on l'assistenza dei testimoni a me noti ed idonei:

- LATTANZIO Stefania, nata a Sulmona (AQ) il 22 agosto 1970 ed ivi residente alla Via Torrone n. 21/b;
- ELIA Barbara, nata a Frascati (RM) il 30 aprile 1993 e residente in Ariccia (RM) al Viale dei Cerri n. 29.

è presente:

- **ACCURSO Massimo**, nato a Napoli il 28 aprile 1977 e residente in Aversa (CE) alla Via Gramsci n. 83, codice fiscale dichiarato: CCR MSM 77D28 F839V, il quale dichiara di intervenire sia in proprio, sia quale Presidente dell'Associazione non riconosciuta:

- **"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE COMUNION ENERGETICA"**, con sede in Aversa alla Alfredo Nobel n. 265, codice fiscale 90065670615, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione ed autorizzato al presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti dallo statuto sociale.

Sono altresì presenti:

- **ANDREOZZI Vincenzo**, nato a Caserta il 30 settembre 1982 e residente in Aversa (CE) alla Via Pertini n. 76, codice fiscale dichiarato: NDR VCN 82P30 B963D;

- **GRIECO Roberto**, nato a Caserta il 17 aprile 1974 e residente in Teverola (CE) alla via Napoli II Traversa Parco Santa Chiara n. 9, codice fiscale dichiarato: GRC RRT 74D17 B963G;

- **FORGIONE Alessandro**, nato a Napoli il 3 maggio 1993 ed ivi residente alla Via Po n. 24, codice fiscale dichiarato: FRG LSN 93E03 F839N;

- **TRONCONE Ciro**, nato ad Avellino il 19 maggio 1972 ed ivi residente alla Contrada Sant'Oronzo n. 37, codice fiscale dichiarato: TRN CRI 72E19 A509X;

- **ACCURSO Gaetano**, nato a Napoli il 2 settembre 1973 e residente in Aversa (CE) alla Piazza Principe Amedeo n. 53, codice fiscale dichiarato: CCR GTN 73P02 F839U;

- **VOLPE Carlo**, nato a Napoli il 16 luglio 1974 e residente in Vairano Patenora (CE) alla Via Celestino V n. 7, codice fiscale dichiarato: VLP CRL 74L16 F839E;

- **ESPOSITO Giuseppe**, nato a Caivano (NA) il 27 settembre 1970 e residente in Crispano (NA) alla Via I Traversa Limitone snc, codice fiscale: SPS GPP 70P27 B371N;

- **ACCURSO Ugo**, nato a Acerra (NA) il 18 agosto 1982 e residente in Cerveteri (RM) alla Via Colle dell'Asino 14/T, codice fi-

**AGENZIA DELLE
ENTRATE
DI CASERTA**

Registrato il
05/07/2026
al n. 21521 Serie 1T

scale dichiarato: CCR GUO 82M18 A024S;

- **ACCURSO Ugo**, nato a Napoli il 3 aprile 1972 e residente in Crispano (NA) alla via Diaz II Traversa n. 8, codice fiscale dichiarato: CCR GUO 72D03 F839C.

I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale, io Notaio sono certo, mi richiedono di redigere il verbale dell'Assemblea Straordinaria della predetta associazione, che si riunisce, in questo luogo, giorno ed ora per deliberare sulle materie iscritte al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. trasformazione dell'associazione non riconosciuta "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE COMUNION ENERGETICA" in una FONDAZIONE, denominata "FONDAZIONE COMUNION ENERGETICA ETS", ai sensi dell'art. 42 bis c.c.

Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Ai sensi dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione ACCURSO Massimo il quale constata e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto;

- che sono presenti gli associati nelle persone di ACCURSO Massimo, ANDREOZZI Vincenzo e GRIECO Roberto, ACCURSO Gaetano, VOLPE Carlo, ESPOSITO Giuseppe, ACCURSO Ugo (1982) e ACCURSO Ugo (1972);

- che è presente il Comitato Direttivo nelle persone di sé medesimo ACCURSO Massimo e i signori ANDREOZZI Vincenzo e GRIECO Roberto.

Egli, pertanto, dichiara l'Assemblea validamente costituita, ai sensi di statuto in quanto tutti gli accertamenti previsti da tale norma hanno dato esito positivo; la invita a svolgere l'ordine del giorno così come sopra riportato.

Prende la parola il Presidente il quale espone all'Assemblea che:

** le sopravvenute esigenze dell'Associazione, connesse sia alla necessità di salvaguardarne il patrimonio e rispondere al meglio alle sfide future, hanno reso indispensabile, oltre che opportuno, procedere alla modifica della struttura organizzativa di tale ente e si quindi prospetta la trasformazione dell'Associazione in fondazione, caratterizzata da diversa struttura organizzativa ma dalle medesime finalità e principi che ispirano l'Associazione, con conseguente continuità sotto il profilo funzionale, fra l'ente trasformando e quello risultante dalla programmata trasformazione.

Considerata la necessità di procedere quanto prima alla riorganizzazione dell'ente, lasciandone inalterato lo scopo non lucrativo e di utilità sociale mirata alla diffusione della cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di energia rinnovabile, la trasformazione in fondazione, con tutti i vantaggi che essa comporterà nel caso di specie, costituisce, sotto diversi profili, una soluzione più efficiente

rispetto a quella, assai più complessa ed onerosa, consistenza nello scioglimento anticipato dell'Associazione e nella conseguente costituzione, di una nuova fondazione avente finalità analoghe a quelle dell'ente estinto; fondazione che, pertanto, sarà disciplinata dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414, recante la disciplina per l'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, nonché dalle Regole Operative approvate con Decreto Direttoriale MASE 23 febbraio 2024, n. 22, come successivamente modificate e integrate, e, infine dalle regole operative allegate e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Terzo Settore).

In particolare, i citati vantaggi, che impongono di preferire la soluzione della trasformazione in fondazione, consistono nel fatto che, a differenza di quanto accadrebbe in caso di scioglimento volontario dell'Associazione e di conseguente istituzione di una nuova fondazione la soluzione proposta consente di:

- garantire, in conformità degli scopi istituzione dell'Associazione, la continuità delle sue attività soprattutto di quelle a esecuzione continuata o periodica, le quali, anche in considerazione della loro spiccata utilità sociale, non tollerano sospensioni o interruzioni, che potrebbero comportare gravi pregiudizi o disagi ai beneficiari, mediati o immediati;
- assicurare la continuità dei rapporti giuridici di collaborazione e di servizio e, più in generale, di ogni altro rapporto strumentale già istituito per il raggiungimento degli scopi dell'associazione; rapporti che altrimenti sarebbero sciolti, con conseguente necessità di essere ricostruiti, in caso di estinzione dell'ente; tale continuità è prevista per questo tipo di operazioni dall'art. 2498 c.c. così come richiamato dall'art. 42 bis c.c.;
- conservare e consolidare il vincolo di destinazione già impresso, secondo le regole dedicate alle associazioni, al patrimonio complessivo dell'Associazione che sarebbe esposto, in caso di scioglimento di quest'ultima e di conseguente creazione di una nuova fondazione, al pericolo di eventuali distrazioni o di una possibile dispersione, soprattutto nel periodo compreso fra lo scioglimento e la successiva istituzione del nuovo ente;
- semplificare il contenuto della programmata operazione, con conseguente risparmio di tempo e di risorse economiche, trattandosi di una semplice modificazione della forma giuridica già adottata, che non comporta la novazione del rapporto "associativo" e la creazione di un nuovo soggetto di diritto.

Il Presidente precisa che la programmata trasformazione, garantendo la continuità sotto il profilo della soggettività giuridica, fra l'ente trasformando e quello risultante dall'operazione, non comporta nessuna distrazione, rispetto alla de-

stinazione già impressa, di fondi, risorse economiche o qualsiasi altro valore già riferibile all'Associazione, compresi quelli eventualmente creati, sino a questo momento, con contributi di terzi, pubblici o privati, liberalità o oblazioni del pubblico, e in virtù di particolari regimi di agevolazione, fiscale e non, di cui l'associazione abbia fruito.

Il Presidente illustra quindi la situazione patrimoniale dell'Associazione che appare perfettamente congrua rispetto allo scopo istituzionale dell'ente trasformando, essendo in grado di garantire:

- il completo soddisfacimento dei creditori personali dell'Associazione, anche in epoca successiva all'attuazione della trasformazione;
- l'idoneità in rapporto allo scopo perseguito, della dotazione patrimoniale iniziale della fondazione risultante dalla trasformazione, la quale succederà per effetto dell'operazione straordinaria, nell'intero patrimonio dell'associazione;
- la stabilità e l'integrità, dopo il completamento della trasformazione, del fondo di dotazione riferibile alla costituenda fondazione.

In particolare l'Associazione ha ora una consistenza patrimoniale superiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ed è pertanto in grado di dotare la costituenda fondazione del patrimonio iniziale richiesto ai fini dell'Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, con conseguente acquisizione della personalità giuridica.

Il Presidente informa i presenti che l'operazione programmata integra una trasformazione omogenea, atteso che:

- a) l'ente trasformando e quello risultante dalla trasformazione sono perfettamente omogenei sotto il profilo causale e delle finalità perseguite, anche, e soprattutto per quanto attiene allo scopo non lucrativo e di utilità sociale;
- b) gli enti in questione costituiscono forme giuridiche sostanzialmente omogenee e, per diversi aspetti, fra loro fungibili, come confermato, fra l'altro, dalla parziale identità di disciplina e dalla posizione sistematica della normativa ad essi dedicata, raccolta nell'ambito degli artt. 14 ss. Del codice civile.

Il Presidente dà atto che la fondazione risultante dalla trasformazione assumerà la qualifica di ente del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, verrà quindi iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la denominazione di **"FONDAZIONE COMUNION ENERGETICA ETS"**.

A seguito dell'iscrizione al RUNTS, la Fondazione che risulterà dalla trasformazione, avendo una consistenza patrimoniale superiore al patrimonio minimo richiesto dal codice del Terzo Settore, come sopra indicato, acquisterà la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 del medesimo codice.

Il Presidente dà quindi atto che:

- a) la trasformazione non è esclusa dallo statuto vigente;

b) l'organo amministrativo dell'Associazione ha predisposto, ai sensi dell'art. 42-bis c.c. la relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata nei termini di legge;

c) aderendo all'interpretazione della dottrina che si è espressa in questo senso, in linea con quanto ammesso in ambito societario, il presente organo, in quanto competente a deliberare la trasformazione dell'Associazione, intende rinunciare, all'unanimità alla relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione, di cui al combinato disposto dagli artt. 42-bis e 2500-sexies secondo comma, c.c. in quanto documento dettato nel suo esclusivo interesse;

d) è stata predisposta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42bis e 2500-ter secondo comma, c.c., la relazione di stima del patrimonio dell'Associazione, riferita alla data del 12 luglio 2026 asseverata con verbale ai miei rogiti in data 17 giugno 2026 repertorio 10281, da parte dell'esperto Accurso Giuseppina nata a Napoli il 26 maggio 1976, iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della provincia di Napoli Nord con il numero A1917 ed al registro dei Revisori contabili con D.M. 169014/2023 - gazzetta ufficiale n. 71 del 6 settembre 2013; perizia che, unitamente al verbale di giuramento, si allega al presentato atto sotto la lettera "A". Detta perizia attesta la consistenza del patrimonio dell'Associazione e la sua adeguatezza alla realizzazione dello scopo.

e) si applica l'art. 2500-novies c.c.: pertanto la trasformazione da Associazione in Fondazione diverrà efficace decorsi 60 (sessanta) giorni dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie prescritte dalla legge.

Il Presidente passa dunque a leggere e illustrare il nuovo statuto, che regolerà l'ente trasformato una volta che il presente atto sarà divenuto efficace, nei termini sopra precisati, contenente le disposizioni che disciplinano l'ordinamento della Fondazione e in particolare la sua amministrazione e la sua attività, nel rispetto delle vigenti norme di legge, dei principi e dei valori che già ispirano la trasformanda Associazione.

In particolare il Presidente precisa che la Fondazione non avrà scopo di lucro e perseguirà finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate nell'art. 2.

Il Presidente dà atto che, per effetto della trasformazione eterogenea dell'Associazione in Fondazione ai sensi dell'art. 42-bis c.c., viene meno la struttura associativa e con essa la qualità di socio.

I Signori GRIECO Roberto e ANDREOZZI Vincenzo, già soci fondatori dell'Associazione, hanno manifestato la volontà di non assumere la qualità di Fondatore nella costituenda Fondazione, pur rendendosi disponibili a ricoprire la carica di componenti

del Consiglio di Amministrazione.

Contestualmente, assumono la qualità di Fondatori della costituenda Fondazione denominata "FONDAZIONE COMUNION ENERGETICA ETS", oltre al Sig. ACCURSO Massimo, anche i Signori ACCURSO Gaetano, VOLPE Carlo, ESPOSITO Giuseppe, ACCURSO Ugo (1982) e ACCURSO Ugo (1972) i quali concorrono essendo già associati alla dotazione patrimoniale mediante destinazione dell'intero patrimonio netto dell'Associazione trasformata.

Il Presidente precisa che la governance della Fondazione sarà regolata dallo Statuto allegato e che i Signori GRIECO Roberto e ANDREOZZI Vincenzo verranno designati quali membri del primo Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea udita la relazione del Presidente,

**Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità
Delibera**

I) di rinunciare alla relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione, di cui al combinato disposto degli artt. 42-bis e 2500-sexies secondo comma c.c.

II) di trasformare ai sensi dell'art. 42-bis c.c. l'Associazione non riconosciuta "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE COMUNION ENERGETICA" in fondazione denominata "FONDAZIONE COMUNION ENERGETICA ETS" lasciandone invariati, salvo quanto previsto dallo statuto, l'attuale dotazione patrimoniale, i principi ispiratori dello scopo istituzionale;

III) di approvare lo statuto che regolerà la Fondazione nel testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

IV) di stabilire che:

a) la Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da:

- GRIECO Roberto quale Presidente;
- ANDREOZZI Vincenzo quale Consigliere;
- FORGIONE Alessandro quale Consigliere;
- SCOTTI Vincenzo, nato a Napoli il giorno 8 ottobre 1970, codice fiscale SCT VCN 70R08 F839D quale Consigliere;
- TRONCONE Ciro quale Consigliere,

i quali dureranno in carica per 5 (cinque) esercizi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata in carica e assumono l'incarico di amministratori a titolo gratuito,

I signori ANDREOZZI Vincenzo, GRIECO Roberto, FORGIONE Alessandro e TRONCONE Ciro quale, all'uopo costituiti, accettano la carica dichiarando contestualmente di non avere nessun motivo di incompatibilità ai sensi di legge a rivestire la stessa; il signor SCOTTI Vincenzo, assente, ha fatto pervenire la propria disponibilità ad accettare la carica e provvederà a formalizzare l'accettazione con separata dichiarazione che verrà allegata agli atti della Fondazione, producendo contestualmente la dichiarazione sul possesso dei requisiti di legge e statutari;

b) nei casi previsti dalla Legge l'Assemblea della Fondazione

nominerà un revisore legale dei conti;

V) di prendere atto che la fondazione sarà iscritta nel Registro Unico del Terzo settore previsto dal D.Lgs. 117/2017 quale Ente del Terzo Settore e che, in tal modo, acquisterà la personalità giuridica;

VI) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche integrazioni e soppressioni eventualmente richieste dalla competente Autorità ai fini dell'iscrizione nel registro degli Enti del Terzo Settore;

VII) di prendere atto che la trasformazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42-bis e 2500-novies avrà effetto trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie prescritte dalla legge.

Ai fini delle volture il Presidente dichiara che l'associazione non è proprietaria di beni immobili e/o di beni mobili registrati.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea approva il nuovo Statuto Sociale e la stessa si scioglie alle ore venti e minuti cinquantatre (20:53).

Di quest'atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio, ne ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, ai costituiti, presenti i testi, che lo approvano e con me Notaio e i testi lo sottoscrivono alle ore venti e minuti cinquantatre (20:53).

Consta di quattro fogli per quindici facciate sin qui.

F.to: ACCURSO Massimo, ANDREOZZI Vincenzo, GRIECO Roberto, FORGIONE Alessandro e TRONCONE Ciro, ACCURSO Gaetano, VOLPE Carlo, ESPOSITO Giuseppe, ACCURSO Ugo (82) e ACCURSO Ugo)72), Stefania Lattanzio, Elia Barbara, Patrizio D'Angiolella, sigillo

ALLEGATO A
A/N. 10288 di Rep.
A/N. 6766 di Racc.

Repertorio n. 10281

-----**VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA**-----

-----**(Art. 1, n. 4, del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666)**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

Il giorno diciassette giugno duemilaventisei (17.06.2026)-----

In Aversa (CE) alla Via Alfredo Nobel n. 246, nel mio studio.-

Avanti a me, dottor Patrizio D'Angiolella, Notaio in Aversa

(CE), con ivi studio alla Via Alfredo Nobel n. 246, iscritto

presso il Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, ----

-----**è presente:**-----

- **ACCURSO Giuseppina**, nata a Napoli il 26 maggio 1976, con

studio professionale in Napoli al Corso Umberto I n. 154, co-

dice fiscale dichiarato: CCR GPP 76E66 F839K, iscritto presso

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

di Napoli Nord (sezione A, n. 1917) ed al registro dei Reviso-

ri contabili con D.M. 169014/2013, la quale ha presentato:

"PERIZIA ASSEVERATA DI STIMA DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE

DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE COMUNION

ENERGETICA" che si allega sotto la lettera **"A"** chiedendo di

asseverarla con giuramento.-----

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il compa-

rente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il

quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo, la formu-

la:-----

"Giuro di bene e fedelmente aver proceduto alla redazione del-

la su allegata perizia di stima, al solo scopo di far conoscere a chi di dovere la verità".-----

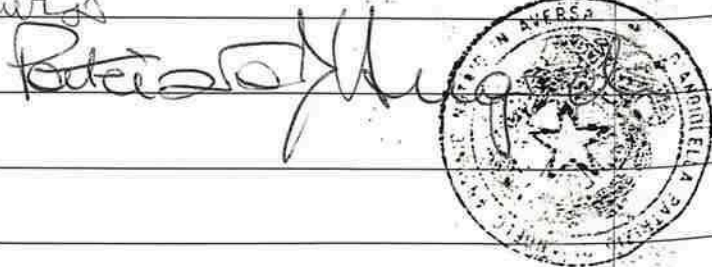
La costituita mi dispensa dalla lettura dell'allegato.-----

----- E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno ne ho dato lettura alla costituita che lo approva e con me notaio lo sottoscrive, unitamente all'allegato, alle ore *sedici e minuti*

quindici (16:15).-----

Consta di un foglio per due facciate sin qui.-----

Giuseppe Accurso



GIUSEPPINA ACCURSO
dottore Commercialista-Revisore legale

**PERIZIA ASSEVERATA DI STIMA DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE
DELL'ASSOCIAZIONE "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE COMUNION
ENERGETICA"**

PREMESSA

La sottoscritta dott.ssa Giuseppina Accurso, nata a Napoli il 26 maggio 1976, codice fiscale CCRGPP76E66F839K, Dottore Commercialista e Revisore Legale, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord – Sezione A – n. 1917, con studio professionale in Napoli, Corso Umberto I n. 154, ha ricevuto incarico dall'Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile Comunione Energetica", codice fiscale 90065670615, di procedere all'accertamento della consistenza patrimoniale dell'ente ai fini della sua trasformazione in Fondazione.

La relazione è predisposta ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile ed è finalizzata ad attestare il patrimonio effettivamente esistente alla data della trasformazione, quale patrimonio destinato alla costituenda Fondazione.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile Comunione Energetica", con sede legale in Aversa (CE), Via Alfredo Nobel n. 265, codice fiscale 90065670615, è stata costituita in data 04.06.2025.

L'atto costitutivo e lo statuto sono stati registrati presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Venezia 2 in data 23 giugno 2025, Serie 3, n. 744.

Con deliberazione assembleare del 25 marzo 2026 è stato approvato il nuovo testo dello statuto sociale, adeguato alla normativa vigente in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili.

L'Associazione opera senza finalità di lucro e persegue finalità di interesse generale volte alla promozione della produzione, condivisione e autoconsumo di energia elettrica.

C.F: CCRGPP76E66F839K-p.iva 07690601211

Corso Umberto I, 154-80134 Napoli

e-mail: studioaccursogiuseppina@gmail.com

pec: giuseppina.accurso@commercialistinapolinord.it



Accurso
Giuseppina

GIUSEPPINA ACCURSO
dottore Commercialista-Revisore legale

rinnovabili, nonché alla realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali a favore dei propri associati e della collettività.

Ai sensi dello Statuto sociale, il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da contributi degli associati, erogazioni liberali, donazioni, lasciti e da ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali dell'ente.

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Ai fini dell'espletamento dell'incarico sono stati esaminati i seguenti documenti:

- atto costitutivo dell'Associazione;
- statuto vigente;
- verbali assembleari;
- verbale del 20 febbraio 2026 di approvazione del rendiconto economico-finanziario al 31 dicembre 2025;
- rendiconto economico-finanziario al 31 dicembre 2025;
- verbale del 12 giugno 2026 di approvazione del rendiconto economico-finanziario del 10 giugno 2026;
- rendiconto economico-finanziario al 10 giugno 2026;
- documentazione bancaria attestante le disponibilità liquide;

RISULTANZE DELLE VERIFICHE

Dall'esame del rendiconto economico-finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, regolarmente approvato dall'Assemblea, emerge la situazione patrimoniale dell'Associazione al termine dell'esercizio.

È stato altresì esaminato il rendiconto economico-finanziario aggiornato al 10 giugno 2026, anch'esso approvato dall'Assemblea, dal quale risultano le disponibilità patrimoniali esistenti alla data della presente perizia.

Le risultanze delle verifiche sono illustrate nel successivo paragrafo dedicato alla determinazione della consistenza patrimoniale dell'Associazione.

C.F: CCRGPP76E66F839K-p.iva 07690601211
Corso Umberto I, 154-80134 Napoli
e-mail: studioaccursogiuseppina@gmail.com
pec: giuseppina.accurso@commercialistinapolinord.it



Giuseppina Accurso

GIUSEPPINA ACCURSO
dottore Commercialista-Revisore legale

METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE

La presente valutazione è stata effettuata tenendo conto della natura dell'ente, della composizione del patrimonio esistente e delle finalità dell'incarico ricevuto.

Considerato che l'Associazione non risulta titolare di beni immobili, partecipazioni societarie, aziende, beni mobili registrati o altre attività suscettibili di autonoma valutazione economica, la consistenza patrimoniale è stata determinata mediante applicazione del criterio patrimoniale analitico.

Tale criterio consiste nell'individuazione delle attività e delle passività esistenti alla data di riferimento della valutazione, assumendo quale valore delle disponibilità liquide il relativo valore nominale, coincidente con il valore di immediata realizzazione.

Le disponibilità finanziarie sono state pertanto valorizzate sulla base della documentazione bancaria esaminata, senza necessità di procedere ad alcuna rettifica o svalutazione, trattandosi di somme liquide immediatamente disponibili.

La valutazione è stata inoltre effettuata secondo criteri di prudenza, ragionevolezza e verificabilità documentale, tenendo conto esclusivamente delle attività e delle passività risultanti dalla documentazione acquisita.

ANALISI DELLE ATTIVITÀ

Dal rendiconto economico-finanziario al 31 dicembre 2025 emerge un avanzo di gestione pari ad euro 438,00, derivante dai versamenti iniziali effettuati dagli associati e al netto delle spese sostenute per la costituzione e registrazione dell'Associazione.

Dal rendiconto economico-finanziario al 10 giugno 2026 risultano disponibilità liquide pari a euro 40.126,00, costituite da euro 40.000,00 depositati sul conto corrente bancario e da euro 126,00 di cassa.

La documentazione bancaria esaminata conferma l'accredito sul conto corrente intestato all'Associazione della somma di euro 40.000,00, a titolo di erogazione liberale effettuata da UNION S.p.A.




C.F: CCRGPP76E66F839K-p.iva 07690601211
Corso Umberto I, 154-80134 Napoli
e-mail: studioaccursogiuseppina@gmail.com
pec: giuseppina.accurso@commercialistinapolinord.it

ASSENZA DI PASSIVITÀ RILEVATE

Sulla base della documentazione esaminata, delle informazioni fornite dagli organi dell'Associazione e delle risultanze contabili disponibili, non sono emerse passività, debiti o impegni di natura patrimoniale tali da incidere sulla consistenza del patrimonio netto determinato nella presente relazione.

DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO

ATTIVITÀ

Descrizione	Importo (€)
Disponibilità liquide presso istituto bancario	40.000,00
Disponibilità di cassa	126,00
Totale Attività	40.126,00

Dalla documentazione esaminata non risultano debiti o passività che incidano sul patrimonio dell'ente.

PASSIVITÀ

Descrizione	Importo (€)
Passività accertate	0,00
Totale Passività	0,00

PATRIMONIO NETTO

Descrizione	Importo (€)
Totale Attività	40.126,00
Totale Passività	0,00
Patrimonio Netto Accertato	40.126,00

Alla luce della documentazione esaminata e delle verifiche effettuate, il patrimonio dell'Associazione "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE COMUNION ENERGETICA" risulta pari ad euro 40.126,00 (quarantamilacentotrentasei/00), interamente rappresentato da disponibilità liquide e disponibilità di cassa.

Le disponibilità liquide dell'Associazione sono rappresentate dalle somme giacenti sul conto corrente intestato all'ente, identificato dall'IBAN IT13 D035 8901 6000 1057 1025 126, acceso presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., nonché dalla disponibilità di cassa risultante dalla documentazione contabile esaminata.



Giuseppe Accurso

GIUSEPPINA ACCURSO
dottore Commercialista-Revisore legale

La consistenza patrimoniale accertata deriva esclusivamente da disponibilità finanziarie immediatamente esigibili e non richiede l'applicazione di criteri estimativi discrezionali o di rettifiche di valore, risultando pertanto espressa a valori nominali coincidenti con il valore effettivo di realizzo.

GIUDIZIO CONCLUSIVO

La sottoscritta Dott.ssa Giuseppina Accurso, Dottore Commercialista e Revisore Legale, dichiara di aver redatto la presente perizia con la diligenza e la competenza richieste dalla natura dell'incarico, sulla base della documentazione esaminata e delle verifiche effettuate. Per quanto sopra esposto, attesta che il patrimonio dell'Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile Communion Energetica", codice fiscale 90065670615, alla data della presente perizia, ammonta ad euro 40.126,00 (quarantamilacentoveventisei/00).

Tale patrimonio, costituito da disponibilità liquide depositate sul conto corrente intestato all'Associazione e da disponibilità di cassa, risulta effettivamente esistente e documentato ed è destinato a costituire il patrimonio della Fondazione nell'ambito dell'operazione di trasformazione disciplinata dall'art. 42-bis del Codice Civile.

Napoli, 16.06.2026

dott.ssa Giuseppina Accurso
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Allegati:

- verbale del 20 febbraio 2026 di approvazione del rendiconto economico-finanziario al 31 dicembre 2025;
- rendiconto economico-finanziario al 31 dicembre 2025;
- verbale del 12 giugno 2026 di approvazione del rendiconto economico-finanziario del 10 giugno 2026;
- rendiconto economico-finanziario al 10 giugno 2026;
- documentazione bancaria attestante la disponibilità delle somme depositate sul conto corrente intestato all'Associazione.

C.F: CCRGPP76E66F839K-p.iva 07690601211

Corso Umberto I, 154-80134 Napoli

e-mail: studioaccursogiuseppina@gmail.com

pec: giuseppina.accurso@commercialistinapolinord.it



ASSOCIAZIONE
"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE COMUNION ENERGETICA"

Gen Accurso

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

L'anno 2026, il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 15, presso la sede dell'Associazione, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Associati, regolarmente convocata.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. **Massimo Accurso**, Presidente dell'Associazione, il quale nomina quale Segretario verbalizzante il Sig. **Vincenzo Andreozzi**, che accetta.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del rendiconto economico-finanziario al 31 dicembre 2025;
2. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea il rendiconto economico-finanziario al 31 dicembre 2025, predisposto dagli organi dell'Associazione e allegato al presente verbale sotto la lettera "A", illustrandone sinteticamente il contenuto.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il rendiconto economico-finanziario al 31 dicembre 2025, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto delle risultanze economiche e patrimoniali ivi esposte;
- di demandare al Presidente ogni adempimento conseguente e necessario.

Massimo Accurso



ASSOCIAZIONE
"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE COMUNION ENERGETICA"

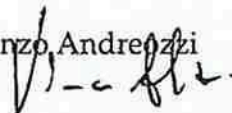
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore ____.

Letto, approvato e sottoscritto.

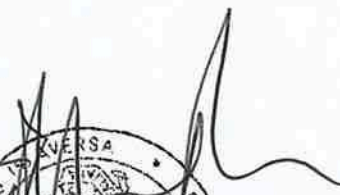
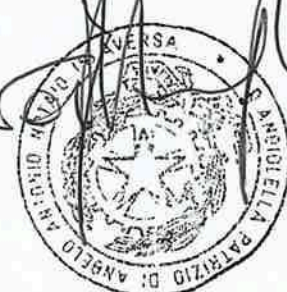
Il Presidente - Massimo Accurso



Il Segretario - Vincenzo Andreozzi



Allegato "A": Rendiconto economico-finanziario al 31 dicembre 2025.



ASSOCIAZIONE

"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE COMUNION ENERGETICA"

RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2025

ENTRATE

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Versamenti soci in cassa	750,00
TOTALE ENTRATE	750,00

USCITE

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Imposta di bollo registrazione atti	112,00
Imposta di registro	200,00
TOTALE USCITE	312,00

RISULTATO DELLA GESTIONE

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Totale Entrate	750,00
Totale Uscite	312,00
AVANZO DI GESTIONE	438,00

ATTIVITÀ

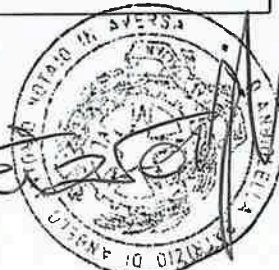
DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Cassa	438,00
TOTALE ATTIVITÀ	438,00

PATRIMONIO NETTO

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Avanzo di gestione	438,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	438,00

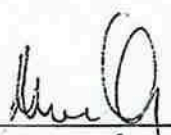
Gi. Deen

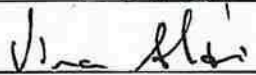
[Signature]



Il presente rendiconto rappresenta le movimentazioni finanziarie
dell'Associazione nel periodo decorrente dalla costituzione al 31 dicembre 2025.

Aversa, 20/02/2026

Il Presidente 

Il Tesoriere 

For Aversa



ASSOCIAZIONE
"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE COMUNION ENERGETICA"

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

L'anno 2026, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 15, presso la sede dell'Associazione, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Associati, regolarmente convocata.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. **Massimo Accurso**, Presidente dell'Associazione, il quale nomina quale Segretario verbalizzante il Sig. **Vincenzo Andreozzi**, che accetta.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del rendiconto economico-finanziario provvisorio al 10 giugno 2026;
2. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea il rendiconto economico-finanziario provvisorio al 10 giugno 2026, predisposto dagli organi dell'Associazione e allegato al presente verbale sotto la lettera "A", illustrandone sinteticamente il contenuto.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il rendiconto economico-finanziario provvisorio al 10 giugno 2026, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto delle risultanze economiche e patrimoniali ivi esposte;
- di demandare al Presidente ogni adempimento conseguente e necessario.

Massimo Accurso



[Signature]

ASSOCIAZIONE

"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE COMUNION ENERGETICA"

RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO AL 10 GIUGNO 2026

ENTRATE

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Erogazioni liberali	40.000,00
TOTALE ENTRATE	40.000,00

USCITE

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Imposta di bollo registrazione atti	112,00
Imposta di registro	200,00
TOTALE USCITE	312,00

RISULTATO DELLA GESTIONE

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Totale Entrate	40.000,00
Totale Uscite	312,00
AVANZO DI GESTIONE	39.688,00

ATTIVITÀ

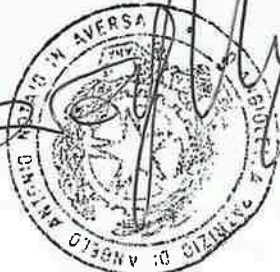
DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Cassa	126,00
Banca	40.000,00
TOTALE ATTIVITÀ	40.126,00

PATRIMONIO NETTO

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Avanzo di gestione	40.126,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	40.126,00

Per Accanto

Pal



Il presente rendiconto rappresenta le movimentazioni finanziarie
dell'Associazione nel periodo decorrente ~~dal~~ 01-01-2026 al 10 giugno 2026.

Aversa, 12/06/2026

Il Presidente



Il Tesoriere



Financial Advisor:

MILANO ANIELLO

Cliente:

COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE COMUNION ENERGETICA

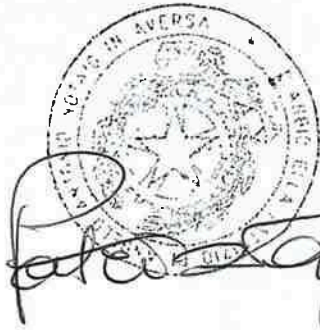
Intervallo date:

DAL 01-GEN-1900 AL 05-GIU-2026

Numero Contratto	Intestatari	Saldo Iniziale	Saldo Finale	Nome Prodotto
IT13D0358901600010571025126	COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE COMUNION ENERGETICA	0,0 (€)	40000,0 (€)	C/C ORDINARI PERSONE GIURIDICHE

Data Contabile	Data Valuta	Numero Contratto	Causale	Descrizione	Importo (€)
02-GIU-2026	02-GIU-2026	IT13D0358901600010571025126	Bonif. v/fav.	Bonif. v/fav. - RIF:153786513ORD. UNION S.P.A. erogazione librerale/SEPASCT/	40.000,00

Quadrante



ALLEGATO "B" AL REP. N.10.288 E RACC. N.6.766

STATUTO

"FONDAZIONE COMUNION ENERGETICA ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELLA FONDAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e natura

1.1 È costituita, su impulso ed iniziativa di ACCURSO Massimo, ACCURSO Gaetano, VOLPE Carlo, ESPOSITO Giuseppe, ACCURSO Ugo (1982), ACCURSO Ugo (1972), quali promotori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (i "Promotori" o "Fondatori"), la fondazione denominata **"FONDAZIONE COMUNION ENERGETICA ETS"** (la "Fondazione"), fondazione di partecipazione, dotata di personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414, recante la disciplina per l'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, nonché dalle Regole Operative approvate con Decreto Direttoriale MASE 23 febbraio 2024, n. 22, come successivamente modificate e integrate, e regole operative allegate e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS") e dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili. L'utilizzo dell'indicazione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è subordinato all'iscrizione della Fondazione al RUNTS e deve cessare in caso di cancellazione, ai sensi dell'art. 12 del Codice del Terzo Settore.

1.2 La Fondazione è espressione della visione dei Promotori che hanno promosso la costituzione di una comunità di energia rinnovabile ("CER") di area vasta e ciò al fine di promuovere ed incentivare la condivisione di energia rinnovabile e pulita attraverso la creazione di una CER come modello di politiche attive a favore dell'ambiente e della transizione ecologica improntate alla solidarietà e al sostegno alle situazioni di fragilità e di bisogno, nonché di lotta alla povertà energetica.

Le CER sono infatti uno strumento per consentire la produzione di energia elettrica e l'autoconsumo della stessa, condividendone tra i partecipanti i benefici ambientali, sociali ed economici.

La Fondazione, dotata di autonomia finanziaria, persegue finalità di pubblica utilità ed è gestita secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; non può distribuire o assegnare, in qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri membri, ai componenti dei propri organi e/o ai propri dipendenti.

Articolo 2 - Sede, durata e ambito territoriale

2.1 La Fondazione ha sede in Aversa, alla Via Giotto n. 18 CAP 81031. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in

attuazione delle finalità della Fondazione. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

2.2 La Fondazione è a tempo indeterminato.

2.3 La Fondazione opera nell'intero territorio nazionale italiano, come definita dalla normativa vigente, cui afferisce la propria sede (l'"Ambito Territoriale").

Articolo 3 - Statuto e Regolamento

3.1 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (lo "Statuto") e opera nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione elabora il Regolamento di esecuzione dello Statuto (il "Regolamento CER"), nel quale sono contenute le regole di dettaglio per l'applicazione dello Statuto nonché le regole operative relative al funzionamento delle configurazioni di autoconsumo costituite dalla Fondazione, ivi compresi i requisiti e le modalità di accesso e i criteri per il riparto della tariffa incentivante percepita per la condivisione dell'energia elettrica. In relazione al riparto della tariffa incentivante prevista dal Decreto MASE 7 dicembre 2023, n. 414; il Regolamento CER assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B del citato provvedimento, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Il Regolamento CER è approvato dall'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 4 - Finalità e attività di interesse generale

4.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue l'obiettivo di svolgere a vantaggio delle comunità locali del proprio Ambito Territoriale attività di interesse generale in particolare nel settore della salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.

4.2. In particolare, le attività della Fondazione sono orientate prevalentemente a procurare benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici per i suoi membri. In particolare, la Fondazione promuove:

- a) la tutela dell'ambiente e la transizione energetica;
- b) la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, anche mediante la realizzazione di nuovi impianti;
- c) la produzione, la distribuzione, la trasmissione, lo scam-

bio, la fornitura, il consumo, l'aggregazione, l'accumulo e la cessione di energia derivante da fonti rinnovabili;

d) l'autosufficienza energetica;

e) il contrasto alla povertà energetica;

f) il risparmio energetico, la riduzione dei prelievi energetici dalla rete nazionale e la riduzione dei costi energetici;

g) l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, privati, commerciali e industriali;

h) il reimpiego dell'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, e non auto-consumata, a beneficio dei membri della Fondazione.

4.3. Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Fondazione esercita, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

a) costituzione di una o più configurazioni di autoconsumo collettivo ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199;

b) organizzazione della condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione rientranti nella CER;

c) gestione dei rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. ("GSE");

d) monitoraggio della produzione e dei consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;

e) accesso agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione di energia nell'ambito della CER nel perimetro di ciascuna cabina primaria;

f) accesso a incentivi e contributi erogati a livello locale, nazionale o unionale per investimenti ed attività connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alla transizione energetica;

g) produzione, consumo, immagazzinamento e vendita dell'energia elettrica rinnovabile, anche mediante accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199;

h) la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata all'utilizzo da parte dei membri, gli interventi integrati di domotica, gli interventi di efficienza energetica, nonché i servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri.

i) svolgimento di tutte le attività ed erogazione di tutti i servizi previsti dall'art. 31, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, nonché ogni altro servizio o attività che le CER possono svolgere secondo diritto;

j) supporto attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

k) promozione dell'attività della Fondazione anche attraverso eventi di pubblica diffusione dei risultati;

l) organizzazione di convegni, studi, campagne di sensibilizzazione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e su un consumo consapevole;

m) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;

n) promozione di iniziative e accordi con imprese commerciali e produttive o enti pubblici volti all'ottenimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale, nonché per la riqualificazione energetica degli edifici;

o) raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico e delle linee guida ministeriali.

4.4. La Fondazione può inoltre svolgere attività di supporto a favore di altre CER attive nell'Ambito Territoriale di riferimento.

4.5. La Fondazione può esercitare ogni altra attività strumentale e ritenuta utile ed in particolare:

a) svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del D.M. 19 maggio 2021, n. 107; la loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle CER; in caso di superamento dei limiti quantitativi previsti dal citato decreto ministeriale, la Fondazione ne dà comunicazione al RUNTS entro i termini di legge e adotta le misure di rientro nell'esercizio successivo;

b) individuare opportunità di finanziamento e opportunità di partnership per la creazione o lo sviluppo di reti di competenza regionali, nazionali ed europee;

c) promuovere o partecipare a eventi di formazione, promozione e sensibilizzazione dell'attività della Fondazione e della produzione e condivisione dell'energia rinnovabile;

d) partecipare o supportare attività di ricerca nel settore delle fonti da energia rinnovabile anche tramite collaborazione con istituti scientifici pubblici o privati;

e) partecipare, promuovere o sviluppare politiche di pianificazione territoriale per l'energia a beneficio dei membri o di altri enti territoriali;

f) organizzare e offrire servizi accessori o complementari alle attività elencate nei punti precedenti;

g) prestare ogni qualsiasi servizio comunque collegato alle attività di cui ai precedenti punti.

4.6. Alla Fondazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, ri-

serve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È comunque ammessa la distribuzione degli incentivi erogati dal GSE ai membri della Fondazione nei termini stabiliti dal Regolamento CER.

TITOLO II

PATRIMONIO – FONDO DI GESTIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 5 – Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione (il "Patrimonio") è costituito:

- dal fondo di dotazione conferito in sede di costituzione da parte dei Fondatori;
- contributo di ammissione (o quota di iscrizione/partecipativa);
- dai conferimenti in denaro o beni, mobili e immobili, o da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai membri Fondatori, Sostenitori e Ordinari, con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- dai beni, mobili e immobili, che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme dello Statuto con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- dalle elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Patrimonio;
- dalla parte di avanzi di gestione non utilizzata che, con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti, può essere destinata a incrementare il Patrimonio;
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

5.2 Il Patrimonio è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e deve essere gestito in modo da preservarne il valore nel tempo. In particolare, ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica mediante iscrizione nella sezione del RUNTS competente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il fondo di dotazione non può essere inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00).

Articolo 6 – Fondo di Gestione

6.1 Il fondo di gestione della Fondazione (il "Fondo di Gestione") è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate a Patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da contributi in qualsiasi forma concessi da istituzioni e sostenitori;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- dai contributi dei membri a fondo perduto e finanziamenti dei membri senza interessi;

- dai contributi dello Stato, di enti territoriali e locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva (UE) 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla CER, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;

- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

6.2 Le rendite e le risorse della Fondazione, non destinate ad incremento del Patrimonio, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Sostenitori, Ordinari, lavoratori, collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali. È comunque ammessa la distribuzione degli incentivi erogati dal GSE ai membri della Fondazione nei termini stabiliti dal Regolamento CER.

Articolo 7 - Esercizio finanziario e bilancio

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea Plenaria, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e degli schemi adottati in attuazione al medesimo.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed entro i medesimi termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione predispone anche il progetto di bilancio sociale della Fondazione.

7.2 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzione dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

TITOLO III FONDATORI E PARTECIPANTI

Articolo 8 - Membri

8.1 L'adesione alla Fondazione è aperta e volontaria.

Possono essere soci, soggetti ed enti, pubblici e privati, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme e leggi che regolano le CER. In particolare, possono essere membri o soci soltanto persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Possono essere ammessi membri persone giuridiche, i cui scopi e i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Fondazione o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Fondazione, a condizione che le imprese siano piccole o medie imprese ("PMI") e che la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni e fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato all'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER.

I membri possono contribuire alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi anche mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con la prestazione di un'attività, anche professionale.

8.2 I membri si distinguono in "Fondatori", "Sostenitori" e "Ordinari". Uno stesso soggetto può appartenere a varie categorie.

Fondatori

I membri Fondatori sono coloro che costituiscono la Fondazione, sottoscrivendone l'atto di costituzione:

- **ACCURSO Massimo**, nato a Napoli il 28 aprile 1977, codice fiscale dichiarato: CCR MSM 77D28 F839V;
- **ACCURSO Gaetano**, nato a Napoli il 2 settembre 1973, codice fiscale dichiarato: CCR GTN 73P02 F839U;

- **VOLPE Carlo**, nato a Napoli il 16 luglio 1974, codice fiscale dichiarato: VLP CRL 74L16 F839E;

- **ESPOSITO Giuseppe**, nato a Caivano (NA) il 27 settembre 1970, codice fiscale: SPS GPP 70P27 B371N;

- **ACCURSO Ugo**, nato a Acerra (NA) il 18 agosto 1982, codice fiscale dichiarato: CCR GUO 82M18 A024S;

- **ACCURSO Ugo**, nato a Napoli il 3 aprile 1972, codice fiscale dichiarato: CCR GUO 72D03 F839C.

Sostenitori

Sono membri Sostenitori i partecipanti che alla CER forniscono, da impianti nella propria disponibilità, l'energia non autoconsumata.

Ordinari

Sono membri Ordinari i partecipanti quali consumatori di energia elettrica privi di un impianto di produzione. Potranno essere membri Ordinari tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nell'Ambito Territoriale, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito e/o vulnerabili

Articolo 9 - Struttura, requisiti e ammissione dei membri della CER

9.1 I membri, ad eccezione dei Fondatori, devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica sottesa alle cabine primarie rientranti nell'Ambito Territoriale.

I membri Sostenitori ed Ordinari della Fondazione saranno poi, all'interno del perimetro come sopra indicato, suddivisi in tanti sottogruppi quante sono le cabine primarie.

9.2 L'adesione alla Fondazione dei membri, nel rispetto dei requisiti per ciascuna categoria, se non diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, richiede il versamento di una quota partecipativa il cui ammontare è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione, al fine di dimostrare la serietà della volontà partecipativa.

I membri devono essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, ovvero di cui alle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva (UE) 2018/2001, per essere membri della CER.

La partecipazione è aperta e volontaria e chiunque voglia aderire alla Fondazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici; e

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto.

Sulla domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione decide entro il termine ordinario di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa. Decorso inutilmente tale termine senza che sia stata comunicata all'interessato una decisione di rigetto, la domanda si intende accolta per silenzio-assenso. Il rigetto della domanda è comunicato per iscritto all'interessato e deve essere succintamente motivato. La valu-

tazione del Consiglio di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione alla Fondazione oltre che sulle necessarie esigenze di bilanciamento di offerta e domanda energetica interne alla CER con riferimento ai volumi di produzione e consumo energetico della configurazione.

In esito all'ammissione il richiedente ammesso è iscritto nel libro dei membri della Fondazione.

9.3 I membri, in relazione alla categoria di cui fanno parte, hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Fondazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione.

I membri mantengono i propri diritti come clienti finali (ovvero consumatori) ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti i membri hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dalla Fondazione;
- ricoprire le cariche all'interno della Fondazione, nei limiti di cui al presente Statuto;
- partecipare alle rispettive Assemblee con diritto di voto;
- consultare i libri della Fondazione di cui al successivo art. 19, facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della Fondazione, con facoltà di estrarne copie, anche parziali.

9.4 Le prestazioni fornite dai membri sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute, documentate ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

I membri hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di versare le eventuali quote partecipative e gli eventuali contributi stabiliti per la realizzazione delle attività della Fondazione.

I membri hanno individuato nella Fondazione il Soggetto Referente responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi di legge e/o di regolamento, così come previsto dalla Delibera Arera n. 727/2022 s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 199/2021, così come attuato da decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, e da norme, decreti regolamenti e delibere successive in materia di autoconsumo diffuso. Ai sensi delle Regole Operative GSE, inoltre, si precisa che il "Referente" è la figura incaricata di gestire le pratiche della CER, caricare i documenti, inviare la richiesta degli incentivi, ricevere eventuali comunicazioni ufficiali, etc.

I membri conferiscono delega alla Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare alla medesima la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

Articolo 10 - Recesso, decadenza ed esclusione dei membri

10.1 I membri cessano di appartenere alla Fondazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

10.2 I membri possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione della CER, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la partecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere il membro che non intende continuare a essere parte della Fondazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova di avvenuta ricezione.

Il recesso del membro ha effetto dalla data indicata dal medesimo nel rispetto del preavviso minimo sopra indicato.

10.3 È causa di decadenza e, dunque, di esclusione dalla Fondazione la perdita dei requisiti stabiliti dallo Statuto.

I membri sono tenuti a comunicare immediatamente e per iscritto alla Fondazione la perdita dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dalla Fondazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di CER ai sensi della disciplina vigente, cesserà sia il rapporto partecipativo che qualsiasi beneficio ad esso connesso.

10.4 L'esclusione può essere altresì dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dallo Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali;
- danneggiamento morale o materiale della Fondazione;
- mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione.

I medesimi soggetti sono esclusi di diritto in caso di:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo che al membro sia stata contestata in forma scritta la circostanza che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per l'invio di eventuali controdeduzioni.

L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea Plenaria avverso la decisione di esclusione, la quale delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

10.5 Il membro receduto o escluso non può:

ottenere il rimborso delle quote partecipative e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che il Consiglio di Amministrazione deliberi diversamente;

vantare alcun diritto sul Patrimonio della Fondazione.

10.6 Il subentro, qualsiasi ne sia il motivo, nella titolarità o disponibilità del punto di prelievo o immissione non determina l'automatico acquisto della qualità di membro della Fondazione del subentrante, ma attribuisce a quest'ultimo la facoltà di richiedere l'adesione, previa verifica dei requisiti da parte del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

Organi della Fondazione

Articolo 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- l'Assemblea Plenaria;
- le Assemblee di Configurazione di Autoconsumo Collettivo, qualora vengano attivate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 14;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti.

Articolo 12 - Assemblea dei Fondatori

12.1 L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i membri Fondatori. Nel caso di persone giuridiche ed enti pubblici, vi prende parte il legale rappresentante pro tempore.

12.2 L'Assemblea dei Fondatori:

- approva il Regolamento sulla ripartizione degli importi riconosciuti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) e d) del

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199;

- determina gli indirizzi generali della Fondazione e i relativi programmi di sviluppo degli scopi e delle attività e stabilisce le linee di azione in riferimento agli investimenti del Patrimonio;

- nomina 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, compresa la nomina dei liquidatori e la devoluzione del Patrimonio nel rispetto della legge e delle norme dello Statuto.

12.3 L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno 1 (uno) dei membri Fondatori.

L'Assemblea dei Fondatori è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e la modalità dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza ad ogni membro e all'Organo di Controllo a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia, e possono essere tenute anche in audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

12.4 L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati.

Anche in mancanza di convocazione, l'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita quando sono presenti tutti i membri Fondatori, il Presidente e il componente l'Organo di Controllo.

12.5 Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Fondatori presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione. L'Assemblea dei Fondatori nomina al proprio interno un segretario della riunione.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario.

12.6 Alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo.

Articolo 13 - Assemblea Plenaria

13.1 L'Assemblea Plenaria è composta dai membri Fondatori, Sostenitori e Ordinari.

L'Assemblea Plenaria è convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa oppure su richiesta scritta di almeno 1 (uno) membro dei Fondatori oppure di 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione o del componente l'Organo di Controllo.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Plenaria tutti i membri che, al momento della celebrazione, siano in regola con il pagamento dei contributi previsti e non abbiano comunicato il recesso dalla CER.

Alle riunioni partecipano i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non siano membri della Fondazione partecipano all'Assemblea Plenaria senza diritto di voto. Resta fermo invece il diritto di voto eventualmente spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione in quanto membri della Fondazione.

13.2 L'Assemblea Plenaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 2 (due) ore dalla prima, l'Assemblea Plenaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri intervenuti o rappresentati. Ogni membro esprime un solo voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Plenaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

13.3 L'Assemblea Plenaria è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea nomina al proprio interno un segretario della riunione.

L'Assemblea Plenaria è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e la modalità dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza ad ogni membro, ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino, di persona o rappresentati per delega, tutti i membri dell'Assemblea Plenaria, i membri del Consiglio di Amministrazione e il componente l'Organo di Controllo.

Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia, e possono essere tenute anche in audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possa-

no essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

13.4 L'Assemblea Plenaria:

- approva il bilancio consuntivo annuale;
- nomina 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto;
- può approvare mozioni per sottoporre al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea dei Fondatori proposte di attività di interesse generale e di attuazione delle finalità della Fondazione;
- delibera sugli affari e sulle questioni che le siano sottoposti dagli altri organi della Fondazione, nei limiti delle competenze attribuitele dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento CER, restando escluse le materie riservate all'Assemblea dei Fondatori, al Consiglio di Amministrazione o alle Assemblee di Configurazione.

Articolo 14 - Assemblee di Configurazione di Autoconsumo Collettivo

14.1 Le Assemblee di Configurazione di Autoconsumo Collettivo sono istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, avuto riguardo a criteri oggettivi e non discriminatori, tra cui, a titolo esemplificativo, il numero dei membri aderenti alla relativa configurazione, il volume atteso o effettivo di energia elettrica condivisa, l'articolazione territoriale e funzionale della configurazione, nonché ogni ulteriore esigenza organizzativa connessa alla gestione della medesima.

14.2 Ciascuna Assemblea di Configurazione di Autoconsumo Collettivo, ove istituita, è composta dai membri Fondatori nonché dai membri Sostenitori e Ordinari che partecipano alla medesima configurazione di autoconsumo collettivo, afferente alla relativa cabina primaria (o al diverso perimetro individuato in conformità alla normativa applicabile).

14.3 Alle Assemblee di Configurazione di Autoconsumo Collettivo sono attribuite le competenze eventualmente previste dal Regolamento CER, ivi incluse, ove stabilito dal medesimo Regolamento, le funzioni consultive, propositive o deliberative relative alla gestione della singola configurazione, alla designazione del relativo Rappresentante di Configurazione e alla formulazione di indirizzi in ordine alla ripartizione, destinazione e utilizzo dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia elettrica, nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto e delle deliberazioni degli organi della Fondazione.

14.4 Il Rappresentante di Configurazione, ove previsto dal Regolamento CER, è eletto dall'Assemblea di Configurazione tra i propri membri e resta in carica per cinque (5) anni dalla nomina e, in ogni caso, non oltre la scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica alla data della nomina.

14.5 Alle Assemblee di Configurazione di Autoconsumo Collettivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'Assemblea Plenaria, nonché le ulteriori regole di funzionamento stabilite dal Regolamento CER e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

15.1 Sono eleggibili nel Consiglio di Amministrazione tutti i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, assenza di conflitti di interesse e degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dallo Statuto, dal Regolamento CER o dalla normativa applicabile.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da 5 (cinque) membri, designati per la prima volta nell'atto costitutivo della Fondazione. Nei successivi rinnovi, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:

- n. 2 (due) membri, tra i quali verrà designato il Presidente, verranno nominati dall'Assemblea dei Fondatori;
- n. 3 (tre) membri verranno nominati dall'Assemblea Plenaria, dei quali almeno n. 1 (uno) scelto tra i membri Sostenitori e
- n. 1 (uno) scelto tra i membri Ordinari in possesso dei requisiti necessari alla candidatura previsti dal Regolamento CER o, in mancanza, approvati dall'Assemblea di Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione uscente.

Inoltre:

a) qualora, all'esito della verifica delle candidature svolta dal Consiglio di Amministrazione uscente, non risultino disponibili, all'interno di una o entrambe le categorie dei membri Sostenitori e Ordinari, candidati in possesso dei requisiti necessari, il relativo componente potrà essere scelto tra gli altri membri della Fondazione in possesso dei predetti requisiti;

b) qualora non risultino disponibili, tra i membri della Fondazione, candidati in possesso dei requisiti necessari alla candidatura, l'Assemblea Plenaria potrà nominare uno o più componenti anche tra soggetti esterni alla Fondazione, purché dotati dei requisiti richiesti e di adeguata competenza in materie coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione, con particolare riguardo ai settori dell'energia, della sostenibilità, della gestione amministrativa, finanziaria, tecnica o giuridica di enti o comunità energetiche.

Resta fermo che la nomina di componenti esterni in luogo dei due consiglieri da scegliersi rispettivamente tra i membri Sostenitori e Ordinari costituisce soluzione residuale e non incide sulla composizione partecipativa della Fondazione né attribuisce ai soggetti nominati la qualità di membri della Fondazione, salvo diversa deliberazione assunta secondo le previsioni statutarie applicabili.

15.3 Sono ineleggibili nel Consiglio di Amministrazione i soggetti che si trovino nelle fattispecie previste dall'art. 2382

del Codice Civile.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 5 (cinque) esercizi e scade con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata in carica. I suoi membri sono rieleggibili.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, provvede alla loro surrogazione l'assemblea che aveva eletto i componenti cessati. I Consiglieri così nominati decadono con quelli in carica al momento della loro nomina. Il mandato degli amministratori è sempre gratuito, salvo diversamente stabilito dai fondatori.

15.5 I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono:

- per il sopravvenire di una causa ostativa prevista dalle leggi e norme dello Statuto;
- per assenza, senza giustificazione, per 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La decadenza viene rilevata dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

15.6 Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto dello Statuto e del Regolamento CER;
- aver arrecato danno al Patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato.

15.7 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Inoltre, oltre a quanto già previsto dagli articoli dello Statuto, al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- assumere, nel rispetto della normativa vigente, ogni decisione sugli affari di straordinaria amministrazione, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili alla Fondazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari della Fondazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- promuovere la partecipazione della Fondazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;
- deliberare la stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, aventi oggetto attinente alle finalità statutarie;
- deliberare il programma annuale delle attività proposto dal Presidente e individuare le azioni da svolgere per la realizzazione del suddetto programma;
- provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale della Fondazione e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni di membri Soste-

nitatori e Ordinari, sui casi di recesso ed esclusione di singoli membri, sulla decadenza ed esclusione dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- predisporre il documento del bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;

- deliberare sull'eventuale quota di partecipazione e sul suo ammontare;

- nominare, se ritenuto opportuno, un Vicepresidente tra i propri membri;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi della Fondazione;

- esercitare la competenza generale e residuale per tutti gli atti che non siano demandati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi della Fondazione e non espressamente delegati.

15.8 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno 2 (due) componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e la modalità dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, inviato almeno 3 (tre) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza ad ogni membro a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. Nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno lavorativo.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e il componente l'Organo di Controllo.

Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia, e possono essere tenute anche in audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

15.9 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ha diritto di intervenire, senza diritto di voto, il componente l'Organo di Controllo. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

15.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.11 La verbalizzazione delle sedute consiliari viene eseguita da persona designata da colui che presiede la seduta stessa, anche tra estranei.

Articolo 16 - Presidente

16.1 Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, nonché l'Assemblea dei Fondatori, l'Assemblea Plenaria e le Assemblee di Configurazione di Autoconsumo Collettivo, coordinandone i rispettivi lavori.

16.2 Al Presidente è attribuita:

- la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

- l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori, dell'Assemblea Plenaria, delle Assemblee di Configurazione di Autoconsumo Collettivo e del Consiglio di Amministrazione;

- il coordinamento delle attività della Fondazione;

- la vigilanza sull'osservanza dello Statuto.

16.3 In caso di comprovata urgenza, il Presidente può adottare gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché non riservati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi, sottoponendoli a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

16.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente, qualora nominato.

Articolo 17 - Organo di Controllo

17.1 L'Organo di Controllo è monocratico, dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata in carica. I suoi membri sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di controllo viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo della Fondazione. Nei successivi rinnovi dell'Organo di Controllo, i componenti sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

17.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Provvede al riscontro della gestione finanziaria ed effettua verifiche di cassa. Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprime il suo parere mediante relazione sui bilanci preventivi e consuntivi. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, all'Assemblea dei Fondatori e all'Assemblea Plenaria.

17.3 All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge e

alle linee guida ministeriali.

17.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.5 Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea dei Fondatori nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 18 - Liquidazione e devoluzione del Patrimonio

18.1 Lo scioglimento della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, e la devoluzione del Patrimonio, in conformità a quanto previsto dal comma successivo, sono decisi dall'Assemblea dei Fondatori con delibera da adottarsi all'unanimità e sentito il parere dell'Organo di Controllo. L'Assemblea dei Fondatori nominerà uno o più liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

18.2 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore individuati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19 - Libri della Fondazione

19.1 Oltre alle scritture contabili, la Fondazione tiene:

- il Libro dei membri;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Plenaria;
- i Libri delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee di Configurazione di Autoconsumo Collettivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

19.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. Il libro di cui alla lettera f) è tenuto dall'organo cui si riferisce.

Articolo 20 - Clausola di rinvio

20.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia.

F.to: ACCURSO Massimo, ANDREOZZI Vincenzo, GRIECO Roberto, FORGIONE Alessandro e TRONCONE Ciro, ACCURSO Gaetano, VOLPE

Carlo, ESPOSITO Giuseppe, ACCURSO Ugo (82) e ACCURSO Ugo)72),
Stefania Lattanzio, Elia Barbara, Patrizio D'Angiolella, si-
gillo

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Aversa, 5 luglio 2026